

## **La sfiducia costruttiva in Spagna: regole e regolarità nella forma di governo parlamentare, a partire dall'avvicendamento Rajoy-Sánchez**

*di Fabio Longo*

**Title:** Constructive No-confidence Vote in Spain: Rules and Regularity in the Parliamentary System. The Rajoy-Sánchez Succession in a Broader Perspective

**Keywords:** Constructive No-confidence; Government Stability; Parliamentary System.

1. – Da Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. L'avvicendamento alla guida del Governo spagnolo si consuma il 1 giugno 2018, nel brevissimo arco temporale in cui i sismografi parlamentari certificano il voto del *Congreso de los Diputados* sulla mozione di sfiducia costruttiva che attesta – contestualmente alla sostituzione del *Presidente del Gobierno*, Mariano Rajoy, con il *leader* del PSOE Pedro Sánchez – la mutazione di segno degli equilibri in seno allo stesso *Congreso*.

L'approvazione (con 180 voti a favore, 169 contrari e un astenuto) della *moción* depositata il 25 maggio dal Gruppo socialista determina il passaggio da un governo decisamente indebolito – originariamente insediato con i voti del Partido Popular e dei deputati centristi di Ciudadanos, accompagnati dall'astensione di buona parte del PSOE – ad una fragile convergenza fra PSOE, Podemos, i partiti indipendentisti catalani e i nazionalisti baschi. Il nuovo asse “governativo” trova il proprio collante iniziale nella contrapposizione al Partito Popolare e al suo *leader* Mariano Rajoy, travolti dalla sentenza dell'*Audiencia Nacional* sul caso Gürtel (che attesta l'esistenza di una fitta rete di corruzione sviluppata da dirigenti ed esponenti del PP). La sintonia fra PSOE e Podemos sembra in principio orientata alla semplice transizione verso un ritorno alle urne anticipato rispetto alla scadenza “naturale” della legislatura, nell'estate del 2020.

2. – A distanza di sette mesi da quel tornante, si può notare come le ragioni che hanno portato alla votazione della mozione di sfiducia costruttiva e gli effetti che essa ha determinato si inseriscano in un quadro di medio periodo (il quinquennio 2013-2018) assai ricco di spunti di interesse per l'analisi costituzional-comparatistica, segnato in Spagna dal succedersi di fasi politiche cadenzate da “ritmi” diversi e toccate ora da accentuati rallentamenti (come il lungo e faticoso percorso che aveva portato alla formazione del governo Rajoy), ora da brusche e inattese accelerazioni (l'avvicendamento fra Rajoy e Sánchez, da ultimo) ed in ogni caso dal venir meno delle coordinate dell'alternanza e della stabilità governativa, vere cifre distintive dei primi venticinque anni di vita quel sistema (un ricco e interessante affresco sulle più recenti vicende politiche iberiche si può leggere in A. Bosco, *Le quattro crisi della Spagna*, Bologna, 2018).

Quello relativo all'allungamento dei tempi di formazione dei Governi è un tratto che trova riscontri anche in altre esperienze contemporanee (cfr. M. Volpi, *Democrazie senza Governo?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n.2/2018, p. V): basti in questa sede rilevare come esso sia sintomatico di scenari partitici connotati da rigidità difficilmente sormontabili all'indomani delle elezioni, che richiedono piuttosto forme di accordo e di mediazione all'interno ed all'esterno delle aule parlamentari.

Gli eventi che hanno recentemente interessato l'ordinamento costituzionale spagnolo sono, tutto sommato, indicativi del più generale difetto di *regolarità* della politica che sembra oggi caratterizzare le esperienze contemporanee riconducibili al modello parlamentare. A fronte di mutamenti nulli o marginali delle *regole* costituzionali relative alla forma di governo (in Spagna, come altrove, non si sono registrate significative revisioni della Carta fondamentale), sempre meno agevole è isolare delle costanti nel funzionamento di questi sistemi, caratterizzati piuttosto dal dominio dell'imprevedibilità.

Risulta, quindi, sostanzialmente impossibile prefigurarsi gli effetti di istituti di ingegneria costituzionale, nonché verificare la congruità fra la *ratio* degli istituti stessi e i risultati prodotti dalla loro concreta attivazione. Ciò vale anche (e soprattutto) per le disposizioni concepite per indirizzare il dinamismo delle forze partitiche, agevolare il formarsi di condizioni di stabilità e limitare le turbolenze politico-parlamentari. Si fa riferimento a congegni che *presuppongono* la fluidità dei partiti – la relativa disponibilità a muoversi nel campo di opzioni politiche non sempre binarie, nonché la potenziale apertura all'accordo e al compromesso parlamentare – e che al contempo cercano di limitare e, per così dire, di addomesticare quella stessa fluidità.

L'ordinamento spagnolo, come noto, è tutt'altro che estraneo a simili soluzioni di ingegneria costituzionale, collocandosi nel panorama comparatistico fra i “sistemi parlamentari razionalizzati”, in almeno due delle molteplici accezioni che a questa formula possono essere ricondotte: la previsione di una puntuale disciplina giuridica del rapporto di fiducia, nonché la predisposizione di istituti orientati ad assicurare la stabilità governativa (sulla nozione di parlamentarismo razionalizzato e sulle relative declinazioni rintracciabili nella riflessione della dottrina, v. M. Frau, *L'attualità del parlamentarismo razionalizzato*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 3, 2016).

Anche al costituente spagnolo del 1978 ben si sarebbero adattate le parole di Boris Mirkiné Guetzévitch, che nei primi decenni del secolo scorso osservava: «... i membri delle diverse assemblee costituenti si sono ricordati delle molto frequenti cadute dei ministeri, cadute che portano all'indebolimento del potere, ed è per proteggere i nuovi Stati da un parlamentarismo troppo burrascoso e dalle cadute troppo repentine dei governi, che troviamo, in certi testi, nuove procedure con le quali ci si sforza di regolamentare il voto di fiducia e, senza con ciò attentare alla libertà del Parlamento, di dare al governo garanzia nei confronti di un voto di sfiducia affrettato o non ponderato» (B. Mirkiné Guetzévitch, *Les nouvelles tendances du Droit constitutionnel*, Paris, 1931, ora in Id., *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, San Cesario di Lecce, 2009, traduzione a cura di A. Pichierri, p. 24).

Tornando allo scenario iberico contemporaneo, al complesso di istituti orientati ad assicurare la stabilità governativa può certamente essere ricondotta la sfiducia costruttiva (per una approfondita ricostruzione delle sue origini e per la comparazione fra le concrete esperienze costituzionali nelle quali è disciplinata, v. M. Frau, *La sfiducia costruttiva*, Bari, 2017). Il congegno – sul piano concettuale – si contrappone frontalmente al paradigma della democrazia di investitura e al contempo si fonda su una visione ben precisa dell'opposizione parlamentare, «la cui vocazione “costruttiva” si esprime massimamente proprio all'atto della sua eventuale metamorfosi, durante la legislatura, in maggioranza di governo» (M. Frau, *La sfiducia costruttiva*, cit. p. 60). Si tratta di un istituto dalla «natura intrinsecamente contraddittoria» (M. Iacometti, *La Spagna*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, a cura di, *Diritto costituzionale comparato*, Tomo I, Roma-Bari, 2014, p. 204), i cui effetti, a volte «sono contrari alle finalità che si perseguono al momento della presentazione» (G. Ruiz-Rico Ruiz, J. Lozano Miralles, *La forma di governo spagnola*, in S.

Gambino, a cura di, *Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana*, Milano, 2007, p. 57).

3. – Queste coordinate generali (il venir meno delle regolarità della politica, la non piena prevedibilità degli effetti dei congegni di stabilizzazione, la presenza nell'ordinamento spagnolo di un significativo complesso di regole e istituti di razionalizzazione) possono indurre qualche considerazione aggiuntiva, con riferimento all'avvicendamento Rajoy-Sánchez.

Si tratta di una “prima volta”: mai, nell'ordinamento costituzionale spagnolo, una mozione di sfiducia costruttiva aveva ottenuto il sostegno parlamentare necessario – almeno 176 voti: la maggioranza assoluta dei membri del Congresso, secondo quanto disposto dall'art. 113 della Costituzione e dall'art. 177 del Regolamento dello stesso Congresso dei Deputati – alla sostituzione “in corsa” del Presidente del Governo.

Le tre mozioni precedentemente sottoposte al voto parlamentare – rispettivamente contro Adolfo Suárez (1980), Felipe González (1987) e Mariano Rajoy (2017) – pur accomunate dall'insuccesso, rispondevano ad obiettivi parzialmente differenti. Con la prima il PSOE puntava a fare emergere le difficoltà e le contraddizioni dell'Esecutivo in carica e a presentarsi come potenziale alternativa di governo, la seconda era essenzialmente orientata a dare visibilità mediatica al *leader* di Alianza Popular (poi PP) Hernández Mancha, che tentava la sfida all'allora Presidente del Governo Felipe González, la terza era infine depositata dai deputati di Podemos, mossi dalla consapevolezza della bassa probabilità di successo, ma dalla volontà di smarcarsi dai due partiti tradizionali (PSOE e PP), accreditandosi come forza di opposizione strutturata, dal forte e definito perimetro programmatico e costruttivo.

Gli esiti (negativi) delle prime due votazioni avevano rafforzato, nei protagonisti e negli osservatori, la percezione di trovarsi di fronte ad un istituto, quello della sfiducia costruttiva, nei fatti recessivo o perfino atrofizzato (una nota pubblicata da G. Curreri, in *Quad. cost.*, n.1/2007, pp. 160-165, era significativamente intitolata *La sfiducia costruttiva in Spagna: eutanasia di un istituto?*. Sul punto, v. anche L. Blanco Valdés, *Spagna: La fine della stabilità? Cambiamenti del sistema partitico e della forma di governo*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n.2/2018, p. 359).

È opportuno osservare, d'altra parte, come il potenziale di stabilizzazione della sfiducia costruttiva, così come declinata nell'ordinamento spagnolo, debba essere necessariamente (e paradossalmente) misurato valorizzando la sua mancata applicazione, oltre che la sua attivazione ed il suo successo, essendo essa concepita anche con lo scopo di consentire la sopravvivenza di quei governi di minoranza che non trovano in Parlamento un'opposizione coesa e strutturata (v. F. Duranti, *Forma di governo parlamentare e responsabilità politica dei Ministri in Spagna: origini, evoluzione e dinamica costituzionale del modello*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n.3/2001, p. 1352; sulla stessa traccia G. Curreri, *La sfiducia costruttiva*, cit. p. 161: «Nelle intenzioni del costituente la sfiducia costruttiva avrebbe dovuto rispondere a due esigenze complementari: evitare le crisi di governo al buio e permettere l'esistenza di governi minoritari»). Un istituto, quindi, da apprezzare non soltanto per il suo effettivo utilizzo, ma anche (e soprattutto) per il suo potenziale dissuasivo.

Quali considerazioni può suggerire, invece, la più recente votazione sulla mozione di sfiducia a Mariano Rajoy richiamata nell'*incipit* del presente scritto? Essa è stata in apparenza connotata da una logica squisitamente demolitiva, contro il Partito Popolare e contro il suo *leader* (la carenza di slancio costruttivo e la prevalenza della logica anti-Rajoy sono per esempio evidenziate in F. De Carreras, *Un Gobierno en apuros*, 26 settembre 2018, disponibile su <https://elpais.com>). Lungi dal sostituire maggioranza a maggioranza, essa sembra aver decretato il passaggio da un governo di minoranza ad un nuovo... governo di minoranza (in questo senso, per esempio S. Ceccanti, *I quarant'anni della Costituzione spagnola in un libro di Anna Bosco*, in *federalismi.it*, 26 settembre 2018, p. 3). Non va, in ogni caso, trascurato che l'istituto è disciplinato da disposizioni del Regolamento del *Congreso*

*de los Diputados* (artt. 175-179) che non consentono di prescindere dall'esposizione di (e dal dibattito su) un programma politico, e che inevitabilmente conferiscono alla mozione una torsione (almeno parzialmente) propositiva.

Può essere utile domandarsi, al di là della logica che ne ha accompagnato la genesi, quali processi abbia innescato – nei mesi seguenti – il voto del primo giugno 2018. Oltre alla continuità istituzionale (il carattere costituzionalmente costruttivo della sfiducia ha, ovviamente, evitato che si aprisse una crisi di governo “al buio”), non pare che le forze politiche che sostengono Pedro Sánchez abbiano dato grandi prove di convergenza programmatica, soprattutto in relazione alla discussione e approvazione della legge finanziaria (la prima, vera, sfida politica per il Governo), né si ha l'impressione che stiano “andando in scena” le prove generali di coalizione in vista di un futuro (e forse non lontanissimo) tornante elettorale.

Un'ipotesi interessante, da valutare nel medio periodo, è quella che intercetta, piuttosto, il parziale avvicinamento tra le forze di opposizione al Governo Sánchez (Partido Popular e Ciudadanos), spinte a trovare forme di (forzata) convivenza anche dall'avanzata di formazioni di ultradestra con un'alta capacità di attrazione dei voti degli elettori nazionalisti. Se confermate, tali impressioni, consentirebbero di identificare fra gli effetti del congegno *ex art. 113 Cost.* l'eventualità che possa incentivare il ciclico (ma sterile, sul lungo periodo) coagularsi di schieramenti di opposizione, piuttosto che il consolidarsi di schieramenti di governo.

Fra le conseguenze a breve termine dell'avvicendamento alla Moncloa – frutto del complesso normativo che circonda, in Spagna, i rapporti Governo-Parlamento – va infine ricordato lo slittamento della titolarità di fatto del potere di dissoluzione anticipata delle Camere (art. 115 Cost.), concepito come «scioglimento di maggioranza “all'inglese”, con limiti minimi...» (S. Ceccanti, *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Bologna, 1997, p. 181), divenuto il principale istituto di stabilizzazione della forma di governo spagnola: sarà Pedro Sánchez a decidere se e quando gli elettori spagnoli torneranno alle urne per determinare le sorti del prossimo *Congreso*. L'esaurimento della (già bassa) carica costruttiva dell'esecutivo innescherà allora l'attivazione di quella prerogativa del Presidente del Governo.

1270

4. – Alla luce delle questioni sin qui richiamate e di quanto si è appreso dalla cronaca politica, è possibile isolare – nell'inestricabile commistione fra regole costituzionali ed elettorali, regolarità e irregolarità – gli elementi tipici del paradigma spagnolo e distinguerli dai tratti che, invece, si ripresentano anche in ordinamenti liberaldemocratici diversi da quello iberico?

Fra i primi vanno certamente menzionati gli sviluppi del caso Gürtel e la sentenza dell'*Audiencia Nacional*, vera e propria origine del terremoto politico che ha portato all'avvicendamento Rajoy-Sánchez.

Anche la questione catalana ha fatto del contesto spagnolo uno scenario del tutto peculiare, segnato dal fitto intreccio fra opzioni nazionali e tensioni indipendentiste. Oltre ad innalzare la temperatura del confitto politico e a polarizzare il posizionamento dei partiti (in funzione della maggiore o minore sintonia con le istanze della Catalogna), essa ha irrigidito lo scenario parlamentare, precludendo a livello centrale convergenze e alleanze e riducendo sensibilmente il numero delle soluzioni praticabili.

Ulteriori elementi caratterizzano il panorama iberico e possono essere qui sinteticamente richiamati.

a) Differentemente da quanto avvenuto in altri contesti, in Spagna il sistema dei partiti tradizionali ha, fino a tempi recentissimi, evitato l'implosione: non pare errato sostenere che in quello scenario stiano avvenendo, con un “ritardo” di circa venticinque anni, smottamenti tutto sommato raffrontabili con quelli registratisi in Italia all'inizio degli anni Novanta. Questo riscontro va, peraltro, posto in relazione ad un indice di “volatilità elettorale” che risulta, per la Spagna, più elevato rispetto ad altri Paesi europei

(F. Raniolo, *Spagna. Ascesa e declino del bipartitismo*, in S. Vassallo, a cura di, *Sistemi politici comparati*, Bologna, 2016, p. 272).

Il «carattere inquieto dell'ordinamento spagnolo» (A. Mastromarino, *Il federalismo disaggregativo*, Milano, 2010, p. 210), rilevato dalla dottrina con riferimento al tradizionale dinamismo dei rapporti centro-periferia, sembra ora essersi propagato ai rapporti fra gli organi centrali dello Stato e all'interno di questi.

b) Le nuove forze partitiche che, in Spagna, hanno contribuito al mutamento del quadro d'insieme si sono, sino ad ora, dimostrate scarsamente disponibili a costruire intese ed alleanze, piuttosto capitalizzando l'*appeal* elettorale derivante dal marcare la distanza rispetto ai partiti tradizionali.

c) Nell'esperienza spagnola, a livello nazionale, la coalizione non ha (e non ha mai avuto, storicamente) i caratteri di una intesa politico-programmatica ad ampio spettro, essendo piuttosto concepita come asse temporaneo fra un partito più consistente ed uno o più partiti minoritari, spesso con fortissima proiezione locale e inclini a comportarsi «più da forze di pressione che di governo» (v. G. Curreri, *La sfiducia costruttiva*, cit. p. 162 e R. L. Blanco Valdés, *Spagna: La fine della stabilità?*, cit., pp. 353-354), avvitato su puntuali e circostanziate richieste politiche di questi ultimi, avanzate come contropartita del supporto politico all'esecutivo nazionale. I partiti a vocazione maggioritaria ottengono il sostegno, quelli a proiezione regionale puntuali concessioni politiche: «Bargaining in the vote of investiture is a win-win situation» (N. Ajenjo, *Why Minority Governments in Spain? How the Party System Undermines Investiture Rules*, in B.E. Rasch, S. Martin, J.A. Cheibub, eds., *Parliaments and Government Formation*, Oxford, 2015 p. 163).

d) La Spagna, a differenza di altri sistemi parlamentari contemporanei, non ha, sino ad ora, fatto esperienza dei cosiddetti “governi tecnici” (sui quali, in prospettiva comparatistica, v. M. Volpi, a cura di, *Governi tecnici e tecnici al governo*, Torino, 2017): l'estraneità di questa soluzione rispetto alla lista di quelle praticabili ha, forse, ristretto i margini di manovra nelle fasi di formazione degli esecutivi, che sono (e, con ogni probabilità, resteranno) governi politici.

e) L'ordinamento iberico non ha conosciuto significative modifiche della formula elettorale, connotata in quel Paese da soluzioni che hanno sino a tempi recenti – più di ogni altra opzione di ingegneria costituzionale – prodotto effetti maggioritari e facilitato la stabilità e l'alternanza, ma che in un quadro completamente modificato, potrebbero rivelarsi inadeguati a quei fini.

5. – Le specificità sin qui richiamate non vanno, tuttavia, disgiunte da quei caratteri e da quei processi che oggi interessano buona parte degli ordinamenti liberaldemocratici contemporanei.

La volatilità elettorale, unitamente alla crisi del bipolarismo e a quella del bipartitismo, sono tratti che, pur in proporzioni differenti, sembrano caratterizzare l'intero scenario europeo (cfr. M. Volpi, *Democrazie senza Governo?*, cit., p. VII). A questo si accompagna l'emersione di nuovi partiti e l'affermarsi di «forme di disomogeneità, frammentazione e conflittualità delle forze partitiche» (M. Frau, *La sfiducia costruttiva*, cit. pp. 33-34). «La terre n'en finit pas de trembler» si poteva già leggere nell'Editoriale di *Le Monde* del 26 maggio 2015, significativamente intitolato *La leçon des anti-austérité espagnols*, che continuava: «comme autant de répliques, scrutin après scrutin, pays après pays, les électeurs européens livrent depuis un an des verdicts qui secouent les partis politiques traditionnels jusque dans leurs fondations».

La più recente (e impreveduta) affermazione del partito di ultradestra Vox, in occasione delle elezioni regionali andaluse (cui sembra seguire un tentativo di coalizione fra Partito popolare e Ciudadanos, con l'appoggio esterno degli stessi deputati di estrema destra, dopo decenni di egemonia socialista), è solo l'ultimo tassello di un drammatico mosaico che sta interessando, con poche eccezioni, l'intera Europa continentale.

Lo scenario di fondo è stato segnato dalla crisi economica, che ha indirettamente ridotto i margini di azione delle politiche nazionali e reso sostanzialmente impossibile per i partiti e per le coalizioni al governo mantenere o consolidare il consenso elettorale.

La generalizzata scoloritura politica “di fatto” degli esecutivi, nel caso dei Paesi membri dell’Unione europea, è stata anche ricondotta al paradigma del “pilota automatico”. Nei «Paesi democratici europei il Governo non ha più un potere esclusivo di determinazione dell’indirizzo politico in materia economico-finanziaria, ma è fortemente condizionato da fattori esterni che operano indipendentemente dalle congiunture politiche» (M. Volpi, *Democrazie senza Governo?*, cit., p.VI).

Questi processi, che possono poi contribuire ad alimentare la volatilità di un corpo elettorale privato di punti di riferimento ideologici e politico-programmatici, nonché di reali opzioni di politica economica, interessano indistintamente ordinamenti che hanno fatto esperienza di governi tecnici (come l’Italia) ed ordinamenti che formalmente non hanno percorso quella strada (come la Spagna).

Sono infine da registrare alcune linee di tendenza che riguardano, più puntualmente, i sistemi con forma di governo parlamentare. La frammentazione alla quale si è fatto riferimento ha, per certi versi inaspettatamente, portato ad una timida rivitalizzazione dei parlamenti e delle dinamiche parlamentari, soprattutto in relazione alle fasi di costruzione del sostegno ai governi (ed ai tentativi di composizione o di ricomposizione delle maggioranze). Ciò ha reso «di una certa attualità congegni che, come la sfiducia costruttiva o il meccanismo di limitazione costruttiva del potere di scioglimento, erano ritenuti da molti ormai superati a fronte dell’imperversante istanza di un parlamentarismo maggioritario» (M. Frau, *La sfiducia costruttiva*, cit., p. 34).

I tempi recentissimi sembrerebbero, dunque, parzialmente smentire gli slittamenti verso il paradigma della democrazia immediata e di investitura, sulle quali si era registrata la convergenza degli osservatori, giuristi e politologi.

Siamo dunque in presenza di una nuova e tutto sommato atipica “vitalità” delle dinamiche parlamentari e dello strumentario proprio della forma di governo in questione (mozioni di fiducia e sfiducia, articolata ricerca del sostegno parlamentare nella fase di formazione dei Governi)? È in corso un riavvicinamento al paradigma della “forma di governo” ed uno scostamento da quello, ben più arido, delle “tecniche di governo”, che A. Di Giovine (*Stato e forme di Stato*, in A. Di Giovine, A. Algostino, F. Longo, A. Mastromarino, *Lezioni di diritto costituzionale comparato*, Milano-Firenze, 2017, p. 55) tratteggiava come «egualmente funzionali al raggiungimento dell’obiettivo unico nel quale è doveroso riconoscersi: l’elezione di un capo cui i cittadini delegano, senza intermediazioni, l’esercizio del potere...»?

Si tratta di interrogativi destinati a trovare riscontri – in un senso o nell’altro – nei tempi a venire. Per il momento può essere interessante notare come, anche per effetto di alcune linee di tendenza richiamate, il panorama degli ordinamenti parlamentari europei sembri sostanzialmente conoscere due sole alternative: il governo di minoranza (si v. il *report* sugli esecutivi sostenuti da forze parlamentari minoritarie, pubblicato su *le Monde* il 27 dicembre 2018 e intitolato *En Europe, le recul des grands partis fragilise les gouvernements*) e il governo *patchwork* (emanazione di forze dalla colorazione molto differente e poco inclini alla commistione o alla sovrapposizione delle trame e delle rispettive priorità: esemplare in questo senso l’esecutivo Conte, formatosi in Italia con lo stridente sostegno del Movimento 5 stelle e della Lega).

6. – L’avvicendamento Rajoy-Sánchez, la situazione che lo ha determinato e gli sviluppi che ne sono seguiti si collocano, dunque, al di là delle specificità delle quali si è sinteticamente è dato conto, in un solco che può dirsi comune a buona parte degli ordinamenti liberaldemocratici europei.

La vicenda spagnola sembra confermare che congegni e istituti di stabilizzazione – fondati sull’implicito della valorizzazione dell’accordo parlamentare – non funzionano (o funzionano in modo anomalo) laddove siano presenti elementi di rigidità non previsti, con

partiti indisponibili alla ricerca di convergenze sul piano programmatico, con formazioni inclini a capitalizzare la rendita da opposizione e in contesti segnati dalla generalizzata squalificazione del compromesso nello spazio pubblico. A poco (o a nulla) servono, in mancanza di soggetti politici che manifestino la propria vocazione a “costruire” e ad abbandonare la logica puramente oppositiva.

La vicenda spagnola – ma si potrebbe a tal proposito richiamare anche la recentissima crisi extraparlamentare che ha interessato l'esecutivo belga – conferma, quindi, ancora una volta, l'alto grado di dipendenza delle modalità di funzionamento della forma di governo parlamentare, e in particolare della stabilità del governo, dal sistema dei partiti; dipendenza da una variabile che il diritto può tentare di addomesticare, senza mai riuscirci sino in fondo.